



COMUNE DI LUMEZZANE
(PROVINCIA DI BRESCIA)

Ordinanza n. 19

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA SARS-CoV-2 - CHIUSURA DEI PARCHI COMUNALI.

IL SINDACO

Visti:

- ✓ la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ✓ il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- ✓ il decreto legge 25 marzo 2020, n° 19, recante «Misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenze epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020);
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid19 sull'intero territorio nazionale»;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro 01 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Preso atto altresì che: il DPCM 26 aprile 2020, articolo 1 lettera d) e e):

- ✓ è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
- ✓ e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d) , nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

Considerato che: i parchi pubblici comunali, non essendo recintati, non permettono il contingentamento delle persone e pertanto diviene impossibile rispettare quanto indicato nel DPCM del 26.04.2020 l. e) ;

Vista la competenza del Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 13, comma 2 della L. n. 833/1978;

Richiamato l'art. 50 comma 5 del d.lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

o r d i n a

La chiusura di tutti i parchi comunali

a v v e r t e c h e

- a) Le disposizioni della presente ordinanza producono effetti dal 04 maggio al 17 maggio 2020;
- b) L'UTC provvederà alla chiusura degli accessi dei parchi comunali;
- c) La Polizia Locale e le altre FF.OO. sono incaricate della vigilanza della presente;
- d) Il mancato rispetto delle misure sopra previste è punito con l'art. 4 del D.L. 19/2020;
- e) Il presente atto viene contestualmente pubblicato all'Albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale dell'Ente sotto la Sezione "Delibere – Ordinanze";
- f) Avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ✓ ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dalla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 così come modificata dal D. Lgs. n. 104/2010;
 - ✓ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.

Lumezzane, 04/05/2020

Il Sindaco
Josehf Facchini
(firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)